

Aggiornamento normativo in materia agroalimentare

- 1) **il regolamento di esecuzione UE n. 2018/775 in materia di indicazione in etichetta dell'origine geografica degli alimenti (applicabile dal 1° aprile 2020);**
- 2) **la delibera A.G.C.M. "Lidl Italia" del 20/12/2019;**
- 3) **il Decreto del Ministro della salute del 04/11/2019: via libera agli alimenti contenenti canapa (*cannabis sativa L.*).**

di Andrea Iurato

1. IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 2018/775 IN MATERIA DI INDICAZIONE IN ETICHETTA DELL'ORIGINE GEOGRAFICA DEGLI ALIMENTI.

Dal **1° aprile 2020** sarà applicabile e obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare il regolamento di esecuzione UE n. 2018/775 che disciplina **l'obbligo di indicazione dell'origine geografica dell'ingrediente primario di un alimento**, quando detta origine è diversa da quella del prodotto, come indicata in etichetta.

L'attuale disciplina U.E. in materia di commercializzazione dei prodotti alimentari non impone alcun obbligo di indicazione in etichetta dell'origine geografica del prodotto, fatta eccezione per i seguenti casi:

- prodotti biologici;
- carne bovina, suina, ovina e pollame;
- pesce e altri prodotti ittici freschi e non trasformati;
- frutta e verdura fresche non trasformate;
- frutta secca;
- uova;
- miele;
- olio vergine ed extra-vergine d'oliva.

Al di fuori dei predetti casi, l'indicazione in etichetta dell'origine geografica degli alimenti è volontaria e, in quanto tale, essa è sottoposta ai soli vincoli di precisione, chiarezza, facilità di comprensione e non ingannevolezza dell'informazione per il consumatore.

Dal 1° aprile 2020 l'operatore del settore alimentare che scelga, su base volontaria, di indicare in etichetta l'origine geografica del proprio prodotto sarà obbligato a indicare anche l'origine dell'ingrediente primario, qualora questa sia diversa da quella del prodotto stesso.

Ai sensi del regolamento UE n. 2011/1169 (testo fondamentale in materia di etichettatura degli alimenti) l'ingrediente primario è definito come *«l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione*

di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa».

Il primo criterio, c.d. quantitativo (ingrediente che rappresenta più del 50% del prodotto finito), è di agevole applicazione, mentre il secondo criterio, c.d. qualitativo, presenta incertezze interpretative e applicative di non poco conto, poiché è ancorato a un elemento necessariamente incerto e difficilmente determinabile qual è l'abituale associazione, da parte del consumatore medio, della denominazione dell'alimento a un determinato ingrediente.

Il 31 gennaio 2020 la Commissione U.E. ha pubblicato linee guida sull'applicazione del regolamento in esame (COM 2020/C 32/01) con l'obiettivo dichiarato di orientare operatori del settore e autorità competenti per i controlli nella corretta interpretazione e applicazione del regolamento. Tuttavia, il documento pubblicato dalla Commissione è nient'affatto chiarificatore. Anzi, ribadisce in più punti la necessità di una valutazione "case-by-case" che condanna le imprese interessate a permanere in una condizione di incertezza riguardo all'individuazione dei casi di applicabilità degli obblighi discendenti dal regolamento e, al contempo, espone le stesse imprese al rischio derivante dall'applicazione non uniforme di tali disposizioni sul territorio europeo.

Per tali ragioni, è opportuno indicare alle imprese del settore la necessità di una **valutazione giuridica approfondita e "caso per caso"** delle modalità di presentazione dei propri prodotti nell'ipotesi in cui esse contengano un'indicazione, su base volontaria, dell'origine geografica, rammentando che gli obblighi appena esposti riguardano la complessiva presentazione del prodotto, ivi comprese le informazioni contenute su pagine *web*, ad esempio nei siti di **e-commerce**.

È rilevante, ai fini degli obblighi imposti dal regolamento, non solo l'indicazione esplicita dell'origine geografica, ma anche qualsiasi indicazione che implicitamente suggerisca al consumatore l'origine del prodotto, come elementi grafici, simboli ecc.: es. la bandiera italiana, l'utilizzo dei colori di una bandiera, un'immagine che rimanda esplicitamente ad una città o una regione ecc.

Sono esplicitamente **esclusi** dall'ambito di applicazione del regolamento 2018/775:

- i prodotti biologici;
- i prodotti D.O.P. e I.G.P.;
- i prodotti la cui origine sia indicata o suggerita attraverso l'utilizzo di un **marchio registrato**: è il caso di marchi contenenti espliciti o impliciti riferimenti geografici (letterali o grafici).

Nel caso in cui l'origine dichiarata dell'alimento sia diversa da quella dell'ingrediente primario, sarà obbligatorio indicare anche quest'ultima, applicando specifici e dettagliati precetti che disciplinano:

- la dimensione del font utilizzato;
- la scelta del luogo geografico che può essere indicato.

La violazione dei predetti obblighi comporta l'applicazione di **sanzioni pecuniarie amministrative** che vanno da un minimo di € 500,00 (nei casi di meri errori formali) a un massimo di € 16.000,00, sempre che il fatto non costituisca reato. È bene rammentare che, oltre all'ammontare pecuniario della sanzione (invero, abbastanza ridotto), l'accertamento della violazione comporta **sempre** il vincolo del **sequestro** sui prodotti etichettati con modalità non conformi e l'obbligo di **ritiro dal mercato**, qualora già commercializzati, con gravi conseguenze in termini di violazione di obblighi contrattuali e reputazione commerciale.

I prodotti già etichettati alla data del 1° aprile 2020 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

A far data dal 1° aprile 2020 non saranno più applicabili i decreti ministeriali del 2016 che obbligavano, solo per il mercato italiano, ad indicare in etichetta l'origine geografica di:

- grano duro (per le paste alimentari di grano duro);
- riso;
- latte (per latte e prodotti lattiero-caseari);

- pomodoro (per sughi, salse e derivati del pomodoro).

[nota: in data 02/03/2020 il M.I.P.A.A.F.T. ha comunicato di aver notificato all'U.E. la proroga della vigenza del decreto "origine latte" fino al 31/12/2021 e di avere intenzione di procedere similmente per gli altri decreti cc.dd. "origine"].

* * *

2. LA DELIBERA A.G.C.M. "LIDL ITALIA" DEL 20/12/2019.

Con delibera n. 11387 del 20/12/2019 l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** ha riconosciuto quale pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22 del Codice del consumo la promozione e commercializzazione, da parte di Lidl Italia s.r.l., nei punti vendita e nei siti di *e-commerce*, delle linee di pasta di semola a grano duro a marchio "Italiamo" e "Combino" mediante confezioni che rappresentano in maniera giudicata ingannevole le caratteristiche del prodotto, **enfaticamente l'italianità del prodotto in assenza di adeguate e contestuali indicazioni sull'origine, anche estera, del grano duro** utilizzato per la produzione della pasta.

La delibera ha avuto grande eco a causa tanto della notorietà dell'operatore sanzionato, quanto dell'entità della sanzione stessa, pari ad un milione di euro.

Tuttavia, la delibera merita approfondimento e conoscenza da parte di tutti gli attori del mercato agroalimentare anche – e soprattutto – per i parametri normativi e gli argomenti utilizzati dall'Autorità per giungere alla propria decisione.

Giova precisare che la presentazione dei prodotti esaminati dall'Autorità appariva conforme alla disciplina europea e italiana in materia di etichettatura applicabile al momento dell'adozione della delibera, in quanto ciascuna confezione recava l'indicazione dell'origine del grano duro, come imposto dal D.M. (M.I.P.A.A.F.T.) del 26/07/2016.

L'Autorità non nega la conformità dei prodotti alle succitate fonti normative, ma afferma comunque il carattere ingannevole delle etichette avendo riguardo al fatto che *«diversi studi empirici, condotti a livello europeo ed italiano, hanno fatto emergere l'importanza attribuita dai consumatori italiani all'informazione sull'origine del prodotto e della materia prima ... Come emerge dalle indagini demoscopiche citate, il consumatore appare correttamente interrogarsi non tanto sulla provenienza della semola, quanto piuttosto sull'origine del grano duro, in quanto le caratteristiche e le eventuali contaminazioni del grano duro si trasferiranno alla semola e quindi alla pasta»*.

La delibera in esame è criticabile sotto svariati profili giuridici, primo tra tutti la conformità al principio di mutuo riconoscimento, connesso alla libertà di circolazione delle merci nel mercato U.E., ma richiede massima attenzione poiché, di fatto, **impone alle imprese agroalimentari di conformarsi non più soltanto alle disposizioni imposte dalle fonti legislative europee e italiane in materia di etichettatura, bensì anche agli orientamenti dei consumatori (italiani, non europei) che emergono da indagini demoscopiche**.

In conclusione, ferma restando l'auspicabile ipotesi che in un prossimo futuro il provvedimento possa essere oggetto di censura nelle sedi dove sarà impugnato, ad oggi l'orientamento dell'A.G.C.M. impone:

- ai produttori di pasta che desiderano sottolineare l'origine del proprio prodotto, di continuare ad **indicare in etichetta anche l'origine del grano duro** (se diversa), con modalità visive tali da rendere l'indicazione evidente quanto l'origine del prodotto. Ciò, nonostante dal 1° aprile 2020 il D.M. che impone tale obbligo non sia più applicabile e il regolamento U.E. n. 2018/775 permetta, in taluni casi simili a quelli esaminati dall'Autorità garante, di non indicare l'origine del grano;
- a tutti i produttori di alimenti trasformati di verificare la conformità delle proprie pratiche di etichettatura non più soltanto rispetto alla disciplina in materia (già piuttosto complessa), ma anche **con riguardo agli orientamenti dei consumatori**, da indagare a partire da indagini demoscopiche già disponibili sul mercato, o da commissionare appositamente.

* * *

3. IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 04/11/2019: VIA LIBERA AGLI ALIMENTI CONTENENTI CANAPA (CANNABIS SATIVA L.).

Il 15 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero della salute del 4 novembre 2019 con il quale si dà finalmente attuazione alla legge 2 dicembre 2016 n. 242 nella parte in cui disciplina la produzione e commercializzazione di **prodotti alimentari a base di canapa** (*cannabis sativa L.*).

Come noto, la legge del 2016 aveva incoraggiato il fiorire di un gran numero di innovative applicazioni commerciali della filiera della canapa, già sviluppatasi in Italia nei settori tessile, agrario ed energetico. Numerosissimi punti vendita hanno cominciato ad affollare le città, insieme all'apertura di altrettanto numerosi portali di *e-commerce*, proponendo prodotti cosmetici, alimentari e financo la vendita di semi e infiorescenze derivati dalla c.d. **cannabis light**, la varietà di canapa (*cannabis sativa L.*) della quale è ammessa in Italia e in Europa la coltivazione e trasformazione a condizione che il tenore di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo, il principio attivo che ha effetti stupefacenti) rispetti prescritti limiti massimi.

Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione (sent. 10 luglio 2019, n. 30475) avevano imposto un brusco stop allo sviluppo di questo mercato, ribadendo l'illiceità penale della commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, anche se derivati da varietà lecite di canapa ed aventi tenore di THC entro i limiti prescritti.

L'incertezza normativa che ne è derivata ha visto numerosi casi di denunce nei confronti di titolari delle nuove attività commerciali (con annesso sequestro della merce e dell'esercizio) e ha di fatto interrotto lo sviluppo della filiera anche nel settore alimentare.

La pubblicazione del decreto in esame riconsegna finalmente certezza normativa a chi ha investito nelle applicazioni alimentari della canapa.

In particolare, è esplicitamente **ammesso l'utilizzo nel settore alimentare (quali alimenti o ingredienti alimentari) di semi, farina e olio ottenuti dai semi di canapa**, a condizione che siano rispettati i seguenti limiti massimi di tenore di THC:

- 2,0 mg/kg per i semi e la farina ottenuta dai semi;
- 5,0 mg/kg per l'olio ottenuto dai semi;
- 2,0 mg/kg per gli integratori alimentari contenenti alimenti derivati dalla canapa.

L'elenco delle parti della pianta utilizzabili per scopi alimentari, i relativi limiti di THC e le regole su analisi e controlli saranno oggetto di periodico aggiornamento con decreto ministeriale.

Per maggiori informazioni:



Andrea Iurato
a.iurato@lslex.com